

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Università di Pisa – convenzione per il finanziamento di 1 borsa di dottorato per il corso in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura, per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale”.

### **Oggetto:**

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario  
Leto Andrea

IL Direttore Generale  
Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

## **U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI**

**Dott. Paolo Nicita**

**OGGETTO:** Università di Pisa – convenzione per il finanziamento di 1 borsa di dottorato per il corso in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura, per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale”.

### **PREMESSO**

**CHE** L’Istituto ha interesse a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura, per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale” dell’Università di Pisa;

**VISTI** la legge 30 dicembre 2021 n.240 e in particolare l’art.19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca” ed il Decreto MIUR dell’8 febbraio 2013 n.45 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

### **PRESO ATTO**

**CHE** l’Università di Pisa ha inviato uno schema di convenzione in cui l’Istituto si impegna a corrispondere all’Università la somma complessiva di € 59.605,94 comprensiva degli oneri di legge;

**CHE** il dottorato avrà una durata di tre anni e sarà assegnato ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso pubblico per l’ammissione al dottorato;

### **CONSIDERATO**

**CHE** il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici e privati ed in particolare con gli Istituti scolastici e le Università;

**RITENUTO** quindi opportuno precedere alla stipula della convenzione di cui in parola;

Per i motivi di cui in premessa

### **PROPONE**

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per il finanziamento di una borsa di dottorato per il corso in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale”;

2. Di dare atto che la convenzione comporta il finanziamento del dottorato di cui sopra per complessivi € 59.605,94 comprensivi degli oneri di legge.

IL RESPONSABILE

*Dott. Paolo Nicita*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Ugo Della Marta**

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali avente ad oggetto: “Università di Pisa – convenzione per il finanziamento di 1 borsa di dottorato per il corso in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura, per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale”. “

**SENTITI** il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto” Università di Pisa – convenzione per il finanziamento di 1 borsa di dottorato per il corso in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura, per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale”. “sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per il finanziamento di una borsa di dottorato per il corso in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale”;

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per il finanziamento di una borsa di dottorato per il corso in “Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale”;

2. Di dare atto che la convenzione comporta il finanziamento del dottorato di cui sopra per complessivi € 59.605,94 comprensivi degli oneri di legge.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Ugo Della Marta**

**Convenzione fra l'Università di Pisa e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" per il finanziamento di n. 1 borsa/e di dottorato per il corso in "Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura, per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale" (anno 2021/2022) con sede amministrativa Università di Pisa**

L'Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, nato a Gallarate (Varese) l'8 novembre 1959,

e

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", P.I. 00887091007, in seguito denominato anche "Istituto" ovvero "IZSLT", con sede in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore Dott. Ugo Della Marta nato a Basilea (Svizzera) il 14/04/1962

VISTO la legge 30 dicembre 2010 n.240 e in particolare l'art.19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca" che modifica l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativa alla parte riguardante l'aliquota INPS nei casi di iscrizione alla gestione separata;

VISTO il Decreto MIUR dell'8 febbraio 2013 n. 45 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

VISTO il Decreto MIUR del 25 gennaio 2018 n. 40 che ha elevato, a decorrere dall'1° gennaio 2018, l'importo lordo beneficiario annuo delle borse di dottorato ad 15.343,28 euro;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 25549 del 17 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art.12 comma 12;

CONSIDERATO l'interesse dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (di seguito finanziatore) a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato in "Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura, per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale" dell'Università di Pisa;

TENUTO CONTO che il Coordinatore del corso di dottorato ha dato parere positivo alla presente convenzione;

convengono quanto segue

#### **ARTICOLO 1 – Oggetto**

Il finanziatore si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. 1 borsa di studio per la frequenza del dottorato in "Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale" della durata di tre anni, da assegnarsi ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato.

Al finanziatore saranno rese note le generalità del/degli assegnatario/i della borsa/e di studio.

***La parte che segue del presente articolo è da inserire in convenzione solo in caso di finanziamento di borse a tema:***

La borsa sarà vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca avente ad oggetto: "Materie prime, diete e trattamenti innovativi in acquacultura per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni e la promozione del benessere e della salute animale".

L'Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento triennale di cui alla presente convenzione allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa al tema predetto. In caso di borsa finanziata con specifico tema di ricerca, il collegio dei docenti del corso di dottorato può deliberare che sia attivata una specifica selezione per l'ammissione al predetto dottorato con assegnazione della borsa di cui trattasi.

## ARTICOLO 2 – Corrispettivi

Il finanziatore si impegna a corrispondere all'Università di Pisa, per la/ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di **€59.605,94**, lordo amministrazione, comprensiva degli oneri di legge e della quota pari almeno al 10% (percentuale definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa per tutte le borse) calcolato a partire dal secondo anno sulla seconda e terza annualità della borsa e finalizzata alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista prevista dall' art. 9 comma 3 del D.M 45/2013.

La quota totale è pertanto così ripartita:

I annualità	a.a. 2021/2022 pari a €18.845,76 lordo amministrazione;
II annualità	a.a. 2022/2023 pari a €20.380,09 lordo amministrazione (comprensivo del 10%);
III annualità	a.a. 2023/2024 pari a €20.380,09 lordo amministrazione (comprensivo del 10%)

Nei casi sotto indicati il finanziatore verserà inoltre, per la/ciascuna borsa:

- a) una maggiorazione della stessa, nella percentuale massima del 50%, calcolata sulla borsa percepita nel periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario della stessa, autorizzato dal Collegio di dottorato e per una durata comunque non superiore a diciotto mesi; tale maggiorazione non è riconosciuta per periodi di soggiorno

all'estero inferiori a quindici giorni. La predetta percentuale massima è definita annualmente per tutte le borse, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa.

- b) eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norme di legge sopravvenute, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a nuove disposizioni di natura fiscale o previdenziale.

Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore entro quindici giorni dal ricevimento della formale richiesta dell'Università.

Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell'importo indicato in convenzione (comprese le eventuali maggiorazioni di cui ai precedenti punti a e b), avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell'Università di Pisa dell'importo dovuto al beneficiario. Il finanziatore rende pertanto indenne l'Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento del finanziamento delle somme dovute qualsiasi sia la motivazione.

### **ARTICOLO 3 - Scadenze**

Il finanziatore verserà la somma di cui all'art.2, con la modalità sotto indicata:

- Anticipatamente, in una unica soluzione, al momento della sottoscrizione della convenzione.

Il versamento sarà effettuato, specificando la causale "Finanziamento Dottorato di Ricerca Università di Pisa", con accredito:

- presso la Banca d'Italia: sul conto n. 0306382 intestato all'Università di Pisa - tesoreria unica contabilità speciale.

### **ARTICOLO 4 – Gestione somme residue corrisposte**

Nei casi seguenti:

- mancata assegnazione della borsa,
- esclusione del dottorando per esito negativo della valutazione finalizzata al passaggio all'anno di corso successivo,
- rinuncia agli studi,
- rinuncia alla borsa,

le somme residue del finanziamento eventualmente già corrisposto dal finanziatore saranno allo stesso restituite (solo per le mensilità successive alla data del fatto che ha determinato il venire meno della titolarità della borsa) salvo che il finanziatore, tempestivamente informato dall'Università di Pisa, manifesti formalmente la volontà di lasciarle nella disponibilità dell'Ateneo per le medesime finalità. Resta inteso che in tal caso i residui andranno a costituire il finanziamento di una nuova borsa (eventualmente conguagliata) per l'anno accademico successivo e tramite attivazione di una nuova convenzione.

Non sono ammesse compensazioni fra i predetti residui ed eventuali borse finanziate nell'anno corrente o negli anni precedenti e ancora attive.

#### **ARTICOLO 5 – Attività, tutela della salute, della sicurezza e riservatezza**

Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario/i della/e borsa/e di studio potrà/anno utilizzare, previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto, le strutture del finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 81/08, l'ente finanziatore assume gli stessi obblighi del datore di lavoro quando i dottorandi svolgono la loro ricerca all'interno delle strutture di tale ente che, in ragione di ciò, è tenuto agli adempimenti per la salvaguardia della loro salute e sicurezza rispetto ai rischi che potrebbero derivare per essi dalla frequentazione di tali strutture aziendali e/o dalla partecipazione alle attività ivi svolte.

I dottorandi, per le attività che svolgono nell'ambito del dottorato, anche in sedi diverse da quelle dell'Ateneo, sono coperti da una polizza infortuni stipulata dall'Università di Pisa per le conseguenze dannose che derivino da un eventuale infortunio.

Il titolare della borsa di studio è tenuto a mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'Università di Pisa e l'ente finanziatore si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo riserbo riguardo tutto ciò di cui vengano a conoscenza dell'altra parte in esecuzione del presente accordo, senza darne pertanto diffusione o comunicazione se non per gli aspetti strettamente collegati all'applicazione della presente convenzione e nella piena trasparenza e condivisione fra le parti.

#### **ARTICOLO 6 – Proprietà intellettuale (norma di rinvio)**

Qualora dall'attività di ricerca del dottorando derivino risultati nuovi ed inventivi, suscettibili o non di brevettazione, il finanziatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente in materia dell'Università di Pisa. La titolarità, la protezione e l'utilizzo degli stessi sarà regolato mediante specifici accordi tra le parti, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di Invenzioni conseguite da ricercatori dell'Università di Pisa, la cui applicazione su di sé, unitamente a quella dell'art.65 del Codice della proprietà industriale, sarà accettata dal dottorando prima dell'inizio della sua attività.

#### **ARTICOLO 7 – Riferimenti regolamentari**

Il finanziatore accetta tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (consultabile su <http://www.unipi.it/index.php/statuto-e->

[regolamenti/item/1582-area-didattica-e-studenti](#)) che trova applicazione in tutti i procedimenti connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato.

#### **ARTICOLO 8 –Protezione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali riguardanti persone fisiche nella presente convenzione sono trattati dalle Parti per l'attuazione della stessa e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **ARTICOLO 9 - Durata**

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici corrispondenti alla durata del corso.

#### **ARTICOLO 10 – Foro competente**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a trovare una soluzione in via transattiva; ove ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

#### **ARTICOLO 11– Imposta di bollo e registrazione**

Le spese di bollo del presente atto sono a carico del finanziatore.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II, allegata al DPR 131/86.

## **ARTICOLO 12 – Disposizione di rinvio**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento vigente.

***Il finanziatore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente l'art.2***

Per l'Università di Pisa

Il Rettore

Prof. Paolo Maria Mancarella

Per l'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Lazio e della Toscana

“M. Aleandri”

Il Direttore Generale

Dott. Ugo Della Marta

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse*